

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

PREMESSA

Il cinghiale, tra gli Ungulati italiani, riveste un ruolo peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche (si pensi ad esempio ai tassi potenziali di accrescimento delle popolazioni), sia perché è indubbiamente la specie che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato in termine di danni alle coltivazione agricole, sui complessi forestali, anche i possibili rischi sanitari e i rischi connessi alla sicurezza stradale dovuti alla massiccia presenza sui territori.

Regione Lombardia, con Legge Regionale del 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" (BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017), ha definito le disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (*Sus scrofa*) sul territorio regionale, al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti (Art.1).

La normativa all'Art.2 richiede la zonizzazione del territorio regionale, vale a dire una suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee (in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo), e in aree non idonee (in cui la presenza della specie non è ammessa).

Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale del 28 giugno 2018 n. XI/273 ha definito le suddette aree, **individuando il territorio dell'Ambito territoriale di Caccia ATC PV3 come area non idonea alla presenza del cinghiale.**

Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regione del 17 dicembre 2018 n. XI/1019 ha approvato la "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia -attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"". Tale disciplina si attua mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Il documento "Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC)" mette in atto le disposizioni previste dalla L.R. n.19/2017 e dalle successive deliberazioni.

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

Art. 1 Finalità e Principi

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione dei cacciatori al prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale sul territorio dell'ATCPV3 inserito tra le aree non idonee alla specie, nel rispetto della normativa vigente, in particolare alla Legge Regionale 17 luglio 2017, n.19 e al Regolamento per il prelievo degli Ungulati Provincia di Pavia, per quanto applicabile alle gestione venatoria del cinghiale in aree non vocate.

Sulla base dei piani di prelievo determinati annualmente, l'ATC PV3 provvede ad assegnare ai cacciatori selettori, regolarmente iscritti alla forma di caccia vagante alla stanziale nell'ATC PV3, ed ammessi ai Settori di Caccia (SC), che ne facciano richiesta nei modi e nei tempi indicati nell'art. 4 del presente Regolamento, i singoli capi, dietro corresponsione della quota fissata dall'art. 5 comma 4 e 5 della L.R. 17/19 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli Ungulati feriti", a titolo di contributo per le spese di prevenzione e indennizzo dei danni.

Il Comitato di Gestione dell'ATC PV3 stabilisce e comunica annualmente le operazioni gestionali, le eventuali date dei censimenti, l'assegnazione dei Settori di caccia, la graduatoria di merito e l'assegnazione dei capi avvalendosi del supporto di una apposita Commissione Tecnica Cinghiale (CTC).

Tutte le informazioni saranno rese disponibili ai cacciatori selettori attraverso la pubblicazione sul sito WEB dell'ATC e/o consultabili direttamente presso la sede dell'ATC PV3.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 10 Marzo 2021 (data della delibera C.d.G.).

Art. 2 Commissione tecnica cinghiale (CTC)

Per la gestione faunistico venatoria del cinghiale l'ATC PV3 si avvale dell'aiuto di una apposita Commissione nominata dal Comitato di Gestione, composta da un rappresentante scelto tra i componenti del Comitato; un Tecnico Faunistico e da tre membri forniti di qualifica tra le figure sotto elencate. Le figure di cui alla lettera a); b); g); h) devono essere soci dell'ATC.

- a) Cacciatore abilitato all'accompagnamento in prelievo selettivo agli Ungulati (Accompagnatore).
- b) Cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (compreso il cinghiale).
- c) Conduttore di cani da traccia abilitato ENCI (conduttore e ausiliario).
- d) Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
- e) Operatore abilitato al controllo selettivo degli Ungulati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della L.R.26/93.
- f) Operatore abilitato al controllo (mediante cattura e/o abbattimento selettivo) del cinghiale (Coadiuvante ai piani di controllo) ai sensi dell'Articolo 22, comma 6, della Legge 394/91.
- g) Cacciatore abilitato a coordinare le attività legate alla caccia al cinghiale in forma collettiva (Caposquadra e Vice Caposquadra).
- h) Cacciatore abilitato alla caccia al cinghiale in forma collettiva (Cacciatore di cinghiale in caccia collettiva).
- i) Conduttore di cane limiere abilitato ENCI (conduttore e ausiliario).
- j) Cacciatore formato, per il quale è previsto un albo presso le diverse ATS regionali e una

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

formazione secondo quanto indicato della DGR 2612/2014. Tale formazione è complementare alla formazione delle figure b), c), e), f), g), h), i) ed l).

l) Cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale.

La struttura tecnica, di concerto con l'ATC PV3, ha il compito di sovrintendere a quanto previsto dal presente regolamento. I contatti con Regione Lombardia, Polizia Provinciale e Tecnico Faunistico saranno tenuti dagli organi direttivi dell'ATC PV3.

Tale commissione resta in carica per la durata del mandato del Comitato di Gestione con i seguenti compiti:

- Propone al Comitato di Gestione, per l'approvazione, la divisione territoriale in Settori di caccia (SC) e Sottozone di Caccia (ZC);
- Propone al Comitato di Gestione, per l'approvazione, i Coordinatori di Settore e i Responsabili delle Zone di Caccia;
- Supervisiona le modalità di organizzazione ed espletamento dell'attività venatoria del cinghiale in ottemperanza all'Allegato A della DGR XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art.3, comma 1 della L.R. 18/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli Ungulati feriti"" e al presente Regolamento.

Art. 3

Identificazione dei Settori per l'esercizio della caccia al cinghiale in area non vocata

Il territorio dell'ATC è suddiviso in Settori di caccia (SC) per il prelievo selettivo, definiti nel Piano Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) dell'ATC PV3.

Ulteriori informazioni relative ai settori di caccia (SC) sono riportate nel "Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC)" dell'ATC PV3.

Per ogni Settore di caccia sarà nominato dal Comitato di Gestione dell'ATC PV3 un Coordinatore, i cui compiti sono individuati nell'art. 6 del presente Regolamento.

Il Coordinatore di Settore, tenuto conto delle peculiarità territoriali e della presenza del cinghiale, previa approvazione del Comitato di Gestione dell'ATC PV3, può ulteriormente suddividere il Settore in Sottozone di caccia a cui destinare i cacciatori selettori.

Il Comitato di Gestione dell'ATC PV3 determina il numero massimo di cacciatori selettori ammissibili per ogni Settore di caccia, tenendo conto del rapporto di densità massima di 1 cacciatore ogni 300 ha di TASP per il/i settori di caccia Ticino, Lardirago e Po'.

Art. 4

Ammissione al Settore di Caccia, decadimento e richiesta del cambio di Settore

Sono ammessi al prelievo venatorio di tipo selettivo individuale del cinghiale solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati o abilitazioni equipollenti, che comprendano la specie cinghiale, regolarmente iscritti all'ATC PV3 e inseriti in apposito elenco depositato c/o l'ATC.

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

Al momento dell'iscrizione alla presente forma di caccia ogni aspirante cacciatore di selezione dovrà presentare, allegato all'apposito modulo, copia dell'abilitazione alla caccia di selezione per la specie cinghiale.

L'iscrizione al Settore di Caccia deve pervenire su apposito modulo all'ATC PV3 entro e non oltre (raccomandata o consegnata a mano) il 15 febbraio di ogni anno, ad eccezione del 1° anno che deve pervenire entro il 30 Giugno 2021.

Nel caso di cacciatore già iscritto al Settore di caccia la conferma per l'anno successivo dovrà pervenire su apposito modulo semplificato predisposto dall'ATC PV3 e per conoscenza al Coordinatore del Settore di appartenenza, con le stesse modalità per i nuovi iscritti.

Su entrambi i moduli (iscrizione o conferma) dovrà comparire l'accettazione da parte del cacciatore dei vigenti Regolamenti per il prelievo venatorio di tipo selettivo del Cinghiale.

Nel caso di richieste superiori al numero massimo ammissibile in ogni Settore, in conformità ai parametri indicati nell'art.3, l'ATC PV3 predisporrà una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento con le integrazioni, ove applicabili, del Regolamento per il prelievo degli Ungulati della Provincia di Pavia.

Costituiscono criteri di precedenza:

- cacciatore-agricoltore proprietario o conduttore di terreni ricompresi nel Settore di caccia;
- residenza nel Settore di Caccia (SC);
- residente in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell'ATC PV3;
- residente in provincia di Pavia;
- residente in altre Province Lombarde.

Il cacciatore selettore può richiedere il trasferimento in un altro Settore di caccia, soltanto dopo aver partecipato alla gestione e al prelievo per una stagione venatoria.

La richiesta di trasferimento deve essere sottoposta all'ATC PV3 entro il termine fissato nella data del 15 febbraio di ogni anno e segue le modalità per l'iscrizione ai Settori di caccia (SC) ed è subordinata alla disponibilità degli stessi.

La disamina delle richieste di trasferimento sarà effettuata dalla CTC e sottoposta al Comitato di Gestione dell'ATC PV3 per deliberazione.

Il selettore iscritto al Settore di caccia (SC) che non partecipa ad almeno un censimento nell'anno, se pianificati dall'ATC PV3, è cancellato automaticamente dal Settore perdendo ogni diritto acquisito.

Nel caso in cui nel Settore e/o nella Sottozona di caccia al cinghiale non si raggiunge un numero di selettori sufficiente a garantire le uscite di caccia, o per carenza di operatori qualificati o per carenza di disponibilità ad uscire, il Coordinatore di Settore, sentito il parere dell'ATC PV3, può richiedere l'intervento ai selettori delle altre sottozone del suo Settore o di altri Settori previo accordo tra i Coordinatori di Settore.

Art. 5

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

Monitoraggi

Quando previsti, il numero minimo dei censimenti per accedere al prelievo è pari ad 1/3 del numero totale dei censimenti previsti dall'ATC PV3, nella relativa stagione venatoria. Le modalità e i tempi di censimento sono quelli previsti dalla Commissione Tecnica Cinghiale (CTC).

I metodi di monitoraggio adottati attualmente per la definizione della densità pre-riproduttiva del Cinghiale sono il censimento da punti di vantaggio, e il rilevamento di segni di presenza su transetti. Potranno essere adottate altre metodologie di monitoraggio aventi un riconoscimento tecnico adeguato.

Ogni selettore sarà dotato al momento dell'iscrizione al Settore di caccia di una scheda nominale di partecipazione ai censimenti, la cui custodia è a carico del possessore. Nella scheda, oltre ai dati personali del selettore, sono indicati il numero massimo dei censimenti disponibili per l'annata venatoria. Il cacciatore di selezione, prima di ogni sessione di censimento e contestualmente alla registrazione sui fogli firma di presenza, è tenuto a presentare al Coordinatore di Settore la scheda di partecipazione per la vidimazione della presenza. La scheda è individuale e non cedibile ed è a tutti gli effetti un documento valido per il calcolo della graduatoria di merito ed è da riconsegnare al Coordinatore di Settore al termine del periodo dei censimenti. Non verranno considerati validi al fine del calcolo della graduatoria di merito i censimenti in cui non vi è la doppia corrispondenza (confronto presenze vidimate nella scheda di partecipazione e fogli firma).

In caso di smarrimento della scheda di partecipazione il cacciatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ATC tramite autodichiarazione scritta. L'ATC provvederà a fornirne una copia e nel caso in cui fossero state già vidimate delle presenze, la Commissione tecnica del cinghiale le verificherà attraverso la consultazione dei fogli firma e provvederà a ripristinarle sulla scheda di partecipazione. In caso di controversie per l'attestazione delle presenze ai censimenti il Comitato di Gestione prenderà una decisione definitiva in merito.

I cacciatori devono comunicare entro 24 ore antecedenti la sessione di censimento la propria presenza al Coordinatore del Settore di caccia. I cacciatori che risultano assenti senza giustificato motivo non possono recuperare l'uscita di censimento in un altro Settore.

Le date dei censimenti sono consultabili presso la sede dell'ATC PV3 e pubblicate sul sito WEB. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di informarsi del calendario dei censimenti, date, orari e punti di ritrovo.

Art. 6

Il Coordinatore di Settore di caccia (SC)

Il Comitato di Gestione dell'ATC PV3 con apposito atto nomina il Coordinatore di Settore a cui è demandato il compito di gestire il territorio del settore di assegnazione in ottemperanza al presente Regolamento.

Il Coordinatore di Settore di caccia ha i seguenti compiti:

- coordinare il rapporto tra agricoltori e cacciatori selettori, al fine di indirizzare gli interventi dove necessario, secondo quanto previsto nel presente regolamento, riferendo periodicamente agli organi direttivi dell'ATC PV3;

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

- di concerto con gli organi direttivi dell'ATC PV3 coordina le attività di gestione all'interno del proprio Settore, e durante i censimenti, prende le adesioni, le firme di presenza, vidima le schede nominali di partecipazione e dispone i selettori ai posti assegnati;
- raccoglie le schede di partecipazione alla fine del periodo dei censimenti, quando indetti, e ne verifica le presenze confrontando i fogli firma in suo possesso e le schede nominali di partecipazione;
- può destinare i cacciatori selettori iscritti al Settore ad una specifica area di caccia (sottozona);
- verifica che l'assegnatario della fascetta abbia effettuato il versamento del contributo per il capo;
- controlla che le schede di abbattimento e le schede biometriche siano state adeguatamente compilate in tutte le loro parti, le archivia e le consegna all'ATC PV3;
- controlla che le mandibole siano state fotografate digitalmente in modo tale che tutti i denti siano perfettamente visibili, compreso il numero di fascetta.
Le archivia e le trasmette all'ATC PV3 per il successivo inoltro al Tecnico Faunistico incaricato;
- durante l'attività venatoria e le operazioni di censimento può intervenire nei confronti dei selettori che dimostrano scarso impegno o non seguono le indicazioni loro impartite.
Il Coordinatore di Settore è tenuto a segnalare comportamenti non adeguati alla Commissione tecnica cinghiale (CTC), per valutare i provvedimenti del caso, di concerto con gli organi direttivi dell'ATC PV3. Alla prima segnalazione comprovata è considerata l'esclusione dal selettore al prelievo venatorio;
- ha la facoltà di imporre un accompagnatore da lui scelto nel caso in cui si manifestino difficoltà nell'effettuare l'abbattimento del capo assegnato;
- collabora attivamente all'organizzazione della mostra dei trofei.

Il Coordinatore di Settore, qualora lo ritenga necessario al fine di una migliore gestione può, per ogni sottozona del Settore di caccia, sottoporre candidature per i Responsabili di zona alla CTC a cui spetta la verifica delle candidature per la successiva sottomissione all'ATC PV3 per deliberazione e ufficializzazione.

Il Responsabile di zona avrà i compiti di:

- comunicare le presenze dei cinghiali al Coordinatore di Settore;
- coordinare il rapporto tra agricoltori e cacciatori di selezione in modo da indirizzare gli interventi dove necessario;
- supportare il Coordinatore di Settore in tutti i suoi compiti.

Art. 7

Accesso al prelievo, assegnazione e riassegnazione dei capi

Sono ammessi al prelievo venatorio di tipo individuale del cinghiale solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati o abilitazioni equipollenti, che comprendano la specie cinghiale, regolarmente iscritti all'ATC PV3 muniti del contrassegno di riconoscimento dell'ATC con le relative ricevute del pagamento effettuato per l'annata venatoria in corso, riferita alla forma di caccia alla stanziale e alla relativa quota supplementare per il prelievo venatorio del cinghiale determinata in Euro 55 a titolo di contributo per le spese di prevenzione e indennizzo dei danni (art. 5 comma 4 Legge Regionale 17 luglio 2017 n. 19).

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

I capi previsti dal piano di prelievo saranno assegnati come segue:

- **In prima istanza** per ogni cacciatore iscritto alla selezione sarà consegnato ad un costo di 55 euro un pacchetto di 2 fascette da effettuare entro 60 giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine le fascette devono essere restituite all'ATC PV3.
- Il selecontrollore che, nell'arco dei 60 giorni compie un minimo di 13 uscite e/o preleva, e pertanto utilizza entrambe le due fascette assegnatogli, ha diritto al **secondo pacchetto** di fascette ad un prezzo agevolato di 40 euro valevoli 60 giorni
- Se tale selecontrollore compie ancora un minimo di 13 uscite e/o preleva, e pertanto utilizza entrambe le due fascette del secondo pacchetto assegnatogli, ha diritto al **terzo pacchetto** di fascette ad un prezzo agevolato di 30 euro valevoli 60 giorni

Se tra i primi due abbattimenti uno dei due è un piccolo di peso, eviscerato, inferiore a kg 40, sarà applicato un bonus per la riassegnazione di una fascetta (rispetto alle 2 iniziali) a costo minore rispetto alla metà del costo delle fascette del pacchetto che ha acquistato il selecontrollore:

- pacchetto 1 = fascetta bonus 20 euro
- pacchetto 2 = fascetta bonus 15 euro
- pacchetto 3 = fascetta bonus 10 euro

L'accesso al prelievo avverrà in base alla disponibilità di capi previsti dal Piano di prelievo annuale, secondo una graduatoria di merito o attraverso il sistema a rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

I punteggi per la graduatoria e l'accettazione saranno assegnati secondo quanto indicato nell'Art.23 del "Regolamento per il prelievo degli ungulati" e in tabella 1. La chiusura della graduatoria è fissata alla fine delle operazioni annuali di censimento. A parità di punteggio la precedenza spetta a colui che da più anni è selettore iscritto all'ATC PV3; a parità di anzianità di iscrizione la precedenza spetta al più anziano anagraficamente.

Tab. 1 – Punteggi

PUNTEGGI DI BASE	
DESCRIZIONE	PUNTI
Residente in un comune all'interno dell'ATC	20
Residente in Provincia di Pavia	10
Residente in Regione Lombardia	5
Partecipazione ad attività di supporto nell'attuazione del piano di contenimento (foraggimento, sistemazione punti sparo, verifica presenza segni sul territorio, rilevamenti biometrici, operatori abilitati con o senza ausilio del cane nel recupero di cinghiali feriti)	2

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

o morti)	
Residente in una Provincia confinante con la Regione Lombardia	1

L'assegnazione dei capi è realizzata, compatibilmente alla disponibilità, cercando di evadere le richieste dei selettori, in base ai criteri del Regolamento Provinciale e al presente Regolamento. In caso di esubero di richieste rispetto ai capi disponibili le assegnazioni saranno espletate secondo il criterio di priorità conseguente alla graduatoria prevista dall'art. 4 del presente Regolamento.

In caso di esubero di capi rispetto alle richieste, i selettori possono richiederne altri. Un selettore non può aver altri capi prima che tutti gli aventi diritto abbiano potuto richiederne almeno uno. In caso di più richieste degli stessi capi l'assegnazione sarà fatta secondo il criterio sopra citato.

Entro il 30 aprile di ogni anno è consultabile presso gli uffici dell'ATC PV3 o sul sito Web, tramite un codice personalizzato, la conferma di accesso al prelievo, il punteggio raggiunto e la posizione nella graduatoria di merito.

Tutte le fascette, corrispondenti ai capi assegnati al singolo selettore devono essere ritirate e pagate entro il 31 maggio di ogni anno, pena la perdita dei capi assegnati.

Art. 8 Modalità, periodi e tempi

La caccia al cinghiale di tipo selettivo può essere esercitata esclusivamente nella forma dell'aspetto da postazione di tiro, fissa e/o mobile, sopraelevata rispetto al terreno di almeno m. 2,0 l'altezza si riferisce al piano della pedana e la distanza di tiro non deve superare m. 100 per garantire un'angolazione ottimale rispetto alla linea d'orizzonte, nel rispetto dei criteri di sicurezza e delle normative vigenti per le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata, per ridurre il più possibile il rischio di incidenti.

I criteri di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti per quanto concerne il posizionamento e la realizzazione delle postazioni fisse o mobili, così come le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata, restano di esclusiva competenza e responsabilità del cacciatore.

In ogni caso è vietato effettuare il prelievo selettivo alla cerca.

Al fine di aumentare l'efficienza del prelievo in selezione si prevede la possibilità di ricorrere al foraggiamento attrattivo. In base a quanto indicato dalla DGR n. XI / 1761 del 17/06/2019 il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
- dovrà essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

- dovrà essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
- la distribuzione del foraggiamento attrattivo, dovrà essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.

I punti di sparo saranno individuati dal Coordinatore di Settore con la collaborazione del Responsabile di zona e dovranno essere collocati nei punti dove sono in atto danni o di passaggio frequentati costantemente dai cinghiali in spostamento sul territorio o nei luoghi appositamente foraggiati secondo il rispetto della normativa in vigore (D.G.R. 17 giugno 2019 – n. XI/1761).

I punti di sparo fissi e i punti di foraggiamento dovranno essere georeferenziati e comunicati all'ATC PV3 e rappresentati nella cartografia che sarà trasmessa alla Struttura AFCP Pavia-Lodi e distribuita ai cacciatori abilitati.

Il prelievo selettivo del cinghiale può essere effettuato esclusivamente con armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm 7 (consentito il 270 W), obbligatoriamente munite di ottica di puntamento con ingrandimento minimo pari a 6 X (non è ammesso il punto rosso olografico).

Il cacciatore di selezione deve comunicare preventivamente al Coordinatore di Settore e all'ATC PV3, tramite circuito WhatsApp appositamente istituito l'uscita specificando la data dell'uscita, località, orario (mattina o pomeriggio) Settore di appartenenza e punto di sparo massimo 24 ore prima dell'uscita.

L'eventuale capo abbattuto dovrà essere comunicato esclusivamente sul circuito WhatsApp sul numero del proprio capodistretto e su quello della guardia (3774024047)

Il cacciatore deve inoltre comunicare la propria uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, utilizzando l'apposito tagliando previsto, da inserire, prima dell'inizio dell'attività venatoria, nelle apposite cassette opportunamente collocate, secondo l'abbinamento cassetta/area di prelievo indicato dall'ATC PV3. Analogamente, il cacciatore dà comunicazione del termine dell'attività venatoria utilizzando l'apposito tagliando previsto, da inserire, al termine dell'attività venatoria, nelle medesime cassette.

L'accesso al punto di sparo dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

È consentito l'avvicinamento al capo abbattuto con l'arma carica ed in condizioni tali da poter controllare l'abbattimento. In qualsiasi altro caso, il soffermarsi o il vagare con arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento e alla normativa in vigore.

Il capo prelevato va indicato sul tesserino venatorio regionale.

Durante le uscite di caccia al cinghiale in selezione è vietato lo sparo e l'abbattimento di qualsiasi altra specie.

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

Il prelievo di selezione può essere esercitato anche su terreno coperto da neve.

Per ogni uscita ogni cacciatore dovrà essere munito di scheda e di fascetta numerata assegnata personalmente, acquistata dall'ATC PV3, da applicare obbligatoriamente al tendine di Achille del cinghiale prelevato e di un modulo giornaliero che sarà redatto dal tecnico faunistico per la raccolta di indicazioni utili alla banca dati, che dovrà essere compilata e restituita al Responsabile anche in mancanza di abbattimento entro e non oltre 7 giorni. Ogni cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali di caccia, ma solo dopo che il Coordinatore di Settore avrà indicato le "strategie" di intervento per quel definito momento, in modo da indirizzare i cacciatori verso quelle aree del Settore più a rischio di danni per quel determinato periodo dell'anno. Il numero di cacciatori ammessi al prelievo sul territorio sarà determinato dal Coordinatore di Settore in collaborazione con il Responsabile di zona che valuterà di volta in volta la situazione sul territorio derivante dalla segnalazione di avvistamenti o di danni in atto.

L'eventuale smarrimento di una fascetta dovrà essere tempestivamente segnalato al Coordinatore di Settore, previa denuncia ai Carabinieri (presentata in fotocopia al Responsabile), che dovrà a sua volta comunicare il numero della stessa all'ATC PV3 e alla Struttura AFCP per annullarla in modo che ogni capo ritrovato marcato con quella fascetta possa essere considerato un capo bracconato, con le conseguenze del caso.

Al termine della stagione di caccia, entro i quindici giorni successivi, le fascette e le schede non utilizzate dovranno essere restituite al Coordinatore che le dovrà consegnare all'ATC PV3. La mancata restituzione delle fascette comporta l'esclusione, per tutto l'anno successivo, dalla caccia di selezione al cinghiale in tutto l'ATC PV3.

L'attività di caccia è possibile da tre ore prima dell'alba fino a tre ore dopo il tramonto. Questa limitazione oraria, potrà essere modificata sulla base della legge 248 del 2005, comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies per particolari esigenze rilevate dal Coordinatore del Settore, subordinata ad apposita autorizzazione dell'ATC PV3. Fanno fede gli orari di alba e tramonto presenti sul tesserino venatorio Regionale.

Durante i mesi in cui si pratica la **caccia alla stanziale e migratoria vagante** è prevista la sospensione della modalità di prelievo in forma individuale, in quanto non potranno coesistere i due sistemi, senza pregiudicare la sicurezza e l'efficacia dei soggetti abilitati, ad eccezione di interventi ritenuti urgenti, valutati dalla Commissione Tecnica del Cinghiale (CTC) e autorizzati dal Comitato di Gestione dell'ATC PV3.

Art. 9 Prescrizioni e sanzioni

È fatto obbligo da parte del selettore di comunicare l'avvenuto sparo al Coordinatore di Settore entro il termine dell'uscita, pena segnalazione alla Commissione Tecnica del Cinghiale per valutazione di eventuale provvedimento disciplinare determinato dal Comitato di Gestione dell'ATC PV3.

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

Il cacciatore iscritto al Settore viene inserito in una graduatoria di merito. La graduatoria viene ricalcolata annualmente a partire da un punteggio di base stabilito dai criteri contenuti nel Regolamento Provinciale e nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto del cacciatore delle indicazioni gestionali e venatorie impartite dal Coordinatore di Settore comporta una segnalazione da parte di quest'ultimo alla Commissione Tecnica del Cinghiale. Alla prima segnalazione la CTC valuterà l'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per un anno dalla caccia in selezione del cinghiale al Comitato di Gestione dell'ATC PV3 per attuazione del procedimento disciplinare.

Per ogni altra infrazione al presente Regolamento non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dal selettore riguardanti articoli di legge nazionali e regionali in materia di caccia, l'ATC PV3 tramite la Commissione Tecnica del Cinghiale si riserva il diritto di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per uno o più anni dalla caccia di selezione del cinghiale.

Ciascuna sospensione, previa comunicazione alla Struttura AFCP Pavia-Lodi, decorre dal momento in cui viene comunicato il provvedimento al cacciatore dall'ATC PV3.

Art. 10 Punti di raccolta e controllo

I capi prelevati dovranno transitare dai Centri di Sosta (CS) per le verifiche sanitarie e per i rilevamenti biometrici come stabilito al punto 4.6 dell'allegato A, Disciplina per la Gestione del Cinghiale sul Territorio della Regione Lombardia.

I capi abbattuti dovranno essere presentati in forma di carcassa (integra, parzialmente o totalmente eviscerata). I dati biologici e biometrici e i prelievi biologici (muscolo, sangue e testa intera o privata del trofeo) dei capi destinati esclusivamente all'autoconsumo possono essere rilevati anche presso locali/strutture denominate usualmente "Case di Caccia", purché dotate dei requisiti minimi declinati dalla circolare della Direzione Generale Welfare Veterinaria R.U.I. 0095877 del 13.10.2016. Tutti i capi destinati al consumo pubblico e/o derivanti dall'attività di controllo devono essere conferiti obbligatoriamente ai Centri di Lavorazione della Selvaggina, per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e DDG 5 dicembre 2012- n. 11358, i dati biometrici verranno raccolti allora in questa sede

Tutte le schede compilate riguardanti i dati biometrici e biologici dovranno essere consegnate al Coordinatore del Settore in cui è avvenuto l'abbattimento che a sua volta le farà avere all'ATC PV3.

La mandibola di ciascun capo prelevato in caccia o in controllo deve essere conservata sino al momento della verifica annuale, oppure ne deve essere ricavata una fotografia digitale che consenta di effettuare la stima dell'età in base all'eruzione dentaria. La foto, comprensiva di numero di fascetta, dovrà contenere un'inquadratura dettagliata della dentatura della mandibola, in modo

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

tale che tutti i denti siano perfettamente visibili. La foto dovrà essere trasmessa al Tecnico faunistico.

Regolamento integrativo per il prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale in zona non idonea

Art. 11

Recupero dei capi feriti

Per attività di recupero si intendono tutti gli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in azione di caccia o per altre cause, con l'obiettivo di porre fine alle sue sofferenze e di recuperare la carcassa e l'eventuale trofeo.

Se durante il prelievo si matura il ragionevole dubbio che qualche capo possa essere stato ferito e non recuperato, è obbligatorio attivare la procedura di recupero del cinghiale ferito, con l'ausilio di cani da traccia. Allo stesso tempo, per facilitare il lavoro del Conduttore del cane da sangue, è utile che il cacciatore che ha ferito l'animale segnali con precisione il punto dell'anschluss.

L'attività di recupero del cinghiale ferito è disciplinata dalle "Disposizioni per il recupero degli ungulati feriti in Regione Lombardia – Attuazione della l.r. 17/07/2017 n°19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" approvato con DGR XI/2601 del 9/12/2019.

Art. 12

Accettazione del Regolamento

Il presente Regolamento deve essere firmato per accettazione dai cacciatori di selezione che intendano accedere al piano di prelievo venatorio di tipo selettivo del cinghiale sul territorio dell'ATC PV3.

Il presente Regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione al Settore di Caccia (SC).

Art. 13

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento disciplina l'attività venatoria di tipo selettivo del cinghiale sul territorio a caccia programmata dell'ATC PV3, in applicazione e a integrazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n°19 del 17 luglio 2017 e dai successivi provvedimenti attuativi e dal Regolamento per il prelievo degli Ungulati della Provincia di Pavia, per quanto applicabile alle gestione venatoria del cinghiale in aree non vocate, oltre alle vigenti norme che disciplinano l'attività venatoria e alle disposizioni emanate da Regione Lombardia.